



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

- Visto** l'articolo 2545 *terdecies* del codice civile;
- Visto** il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- Vista** la legge 23 novembre 1939, n. 1966 recante "Disciplina delle società fiduciarie e di revisione";
- Visto** il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante "Provvedimenti per la cooperazione";
- Visto** il decreto legge 5 giugno 1986, n. 233 che detta norme sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione del provvedimento con cui è disposta la liquidazione coatta amministrativa e la nomina del comitato di sorveglianza delle società fiduciarie e le società fiduciarie e di revisione, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
- Vista** la legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante "Nuove norme in materia di società cooperative";
- Vista** la legge 17 luglio 1975, n. 400 recante "Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi" e, in particolare, l'articolo 9 secondo cui la nomina dei commissari liquidatori è disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto di una terna di persone designate dall'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, legalmente riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, cui l'ente soggetto a liquidazione aderisce;
- Vista** la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante "Nuovo ordinamento dei consorzi agrari";
- Visto** il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e successive modificazioni recante norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142 e, in particolare, l'articolo 12 secondo cui il Ministero, sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza può adottare, fra l'altro, i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile, di gestione commissariale ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile nonché di sostituzione dei liquidatori ai sensi dell'articolo 2545 del codice



civile, di prevedendosi che, nel caso di consorzi agrari, i predetti provvedimenti sono adottati di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

- Vista** la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” ed in particolare l'articolo 9 che detta la disciplina relativa consorzi agrari e in liquidazione coatta amministrativa;
- Visto** il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e, in particolare, l'articolo 12, commi 75 e 76, secondo cui il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa nonché la contestuale o successiva nomina del relativo commissario liquidatore, di cui agli articoli 2545-terdecies c.c. e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267 è adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico;
- Visto** il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” e, in particolare, il Titolo VII, Capi I e II;
- Visto** in particolare, l'articolo 301, comma 1, del predetto decreto legislativo che, nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa, prevede che con il provvedimento che dispone la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore o, qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, tre commissari liquidatori, con applicazione degli articoli 356 e 358; un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente tra i creditori, con la previsione che nella liquidazione delle società cooperative l'organo è facoltativo;
- Preso atto** che l'articolo 12 comma 75 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 dispone che l'incarico di commissario per la gestione delle società cooperative in liquidazione coatta amministrativa, di cui all'articolo 2545-terdecies del codice civile, è monocratico;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2003, n. 174 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy;
- Vista** la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2021 con cui sono stati definiti nuovi criteri e procedure per la scelta dei commissari liquidatori delle imprese cooperative di cui è disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies;



- Vista** la direttiva del 9 giugno 2022 con cui, in sostituzione della predetta direttiva del 6 luglio 2021, sono state disciplinate le procedure di nomina dei professionisti cui affidare gli incarichi di commissario liquidatore ai sensi degli artt. 2545 *terdecies* e 2545 *septiesdecies* del codice civile e di commissario governativo ai sensi dell'art. 2545- *sexiesdecies* c.c. e di liquidatore di enti cooperativi nonché ai sensi dell'art 2545 *octiesdecies* secondo comma del codice civile, in modo da consentire la selezione automatizzata di professionisti;
- Vista** la successiva direttiva direttoriale dell'8 agosto 2022 con cui sono state disciplinate le modalità di tenuta e aggiornamento della predetta Banca dati, finalizzata alla selezione e all'abbinamento dei professionisti cui affidare gli incarichi di commissari liquidatori, commissari governativi e liquidatori di enti cooperativi, nelle procedure sottoposte alla vigilanza della competente Direzione generale;
- Ritenuto** opportuno riconsiderare la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 22 giugno 2022 al fine di rivedere le suddette procedure per la nomina dei commissari liquidatori, per omogeneizzarle alle nuove disposizioni relative alle altre gestioni commissariali e nomine di competenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy;
- Ritenuto** opportuno altresì riconsiderare la direttiva del Ministro dello sviluppo economico il 12 maggio 2023;
- Ritenuto** opportuno disciplinare il procedimento di nomina dei comitati di sorveglianza nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative e delle società fiduciarie e di revisione anche al fine di assicurare la massima trasparenza delle stesse

emana la seguente

DIRETTIVA

Premessa

Nell'ambito delle procedure disciplinate dall'articolo 2545 *terdecies* del codice civile e dal decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233 compete al Ministro delle Imprese e del Made in Italy l'adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative e delle società fiduciarie e di revisione, nonché la nomina dei commissari liquidatori e dei comitati di sorveglianza.

Con la presente si provvede, pertanto, a definire la procedura e i criteri di orientamento della discrezionalità amministrativa cui attenersi nell'ambito dei procedimenti di designazione da parte della Direzione generale servizi di vigilanza (di seguito



“Direzione”) per la successiva nomina di competenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

1. Procedimento per la nomina dei commissari liquidatori

L'articolo 12, commi 75 e 76, del decreto-legge n. 95/2012 prevede che l'incarico di commissario liquidatore delle società cooperative in liquidazione coatta amministrativa di cui all'art. 2545-terdecies c.c. è monocratico e che il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa, nonché la contestuale nomina del relativo commissario liquidatore è adottato con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

L'art. 301 del d.lgs. n.14/2019 prevede che con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore o qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, tre commissari liquidatori, con applicazione degli articoli 356 e 358. In tal caso essi deliberano a maggioranza e la rappresentanza attiva è esercitata congiuntamente da due di essi.

Al fine di perseguire i principi di pubblicità, trasparenza, massima partecipazione e non discriminazione alle nomine, il procedimento relativo viene definito come segue.

- a) È istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy un Elenco di professionisti in possesso dei requisiti di cui alle successive lettere c) e d), idonei a ricoprire l'incarico di commissario liquidatore delle società cooperative e delle società fiduciarie e di revisione.
- b) L'Elenco è costantemente aperto e aggiornato mensilmente da parte della Direzione, tenuto conto dei requisiti per l'iscrizione di cui alle successive lettere c) e d), nonché delle eventuali o specifiche cause di incompatibilità e decadenza.

Il possesso dei citati requisiti è condizione necessaria per la conservazione del diritto di iscrizione all'elenco. I professionisti già iscritti sono tenuti, a pena di cancellazione dall'elenco, a comunicare tempestivamente, e comunque entro 5 giorni, ogni variazione ed aggiornamento circa il permanere dei requisiti di iscrizione. Il controllo circa il possesso dei predetti requisiti è effettuato dalla competente Direzione al momento dell'iscrizione all'elenco.

- c) Nell'Elenco, fermi i requisiti di onorabilità di cui alla successiva lettera e) e all'articolo 356 del d.lgs. 14/2019, possono iscriversi i seguenti soggetti:
 - i. gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro, nonché nel registro dei revisori legali di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
 - ii. gli esperti in materia di lavoro e cooperazione ai sensi dell'articolo 9, legge 17 luglio 1975, n. 400;



- iii. coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, ai sensi dell'articolo 358, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 12/01/2019 n. 14.
- d) I professionisti e i soggetti interessati ad essere nominati commissari liquidatori possono iscriversi ovvero permanere nell'Elenco previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla precedente lettera c) ed in assenza delle seguenti condizioni:
 1. dimissioni o mancata accettazione di precedente incarico conferito dall'amministrazione senza giustificato e oggettivo motivo;
 2. revoca di un precedente incarico, salvo che sia stata disposta per motivi non inerenti alla responsabilità diretta e personale del soggetto revocato;
 3. preesistente o intervenuto *status* di interdetto o inabilitato o di soggetto sottoposto a misure di "protezione giudiziaria" ivi compresa l'amministrazione di sostegno ed ogni altra misura che comporti un effetto limitativo sulla capacità di agire del soggetto;
 4. applicazione di misure interdittive, seppure temporanee, disposte anche dall'ordine professionale di appartenenza;
 5. applicazione di misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
 6. condanne penali, anche in primo grado, per:
 - i) i delitti previsti nel Titolo XI del libro V del codice civile e, in quanto compatibili, con quelli dettati nel Titolo IX del Decreto Legislativo 12/01/2019 n. 14;
 - ii) i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria e valutaria che comportino condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi;
 - iii) un qualunque delitto non colposo che comporti la reclusione per un tempo non inferiore ad un anno;
 - iv) i delitti che comportino, anche in primo grado, l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione o la sospensione



dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

L'iscrizione nell'Elenco non determina alcun diritto né aspettativa ai fini del conferimento degli incarichi di cui alla precedente lettera a).

I pubblici dipendenti dovranno aver, altresì, conseguito le necessarie autorizzazioni in ossequio alla normativa sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

- e) La incompleta presentazione della domanda di iscrizione ovvero la mancata o incompleta comunicazione di variazione ed aggiornamento requisiti di iscrizione comportano il mancato inserimento ovvero la cancellazione dall'Elenco, salva la facoltà di regolarizzazione nei modi e nei termini stabiliti dalla Direzione.
- f) Ai fini della designazione del commissario liquidatore, la Direzione Generale, contestualmente al provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle imprese cooperative e delle società fiduciarie e di revisione, cura l'istruttoria per la nomina del commissario liquidatore, trasmettendo all'Ufficio di Gabinetto, per la successiva nomina da parte del Ministro, una designazione che tiene conto dei requisiti per l'iscrizione all'Elenco di cui alle precedenti lettere c) e d) nonché dei seguenti criteri di selezione, avuto riguardo del principio di equilibrio di genere:
 - i. esperienza professionale e competenza, tenendo conto di quella desumibile dal *curriculum vitae*;
 - ii. complessità della procedura: in base alle dimensioni della società desumibili dall'attivo risultante dall'ultimo bilancio approvato e/o depositato, ovvero dalla situazione economico patrimoniale fornita all'Ufficio;
 - iii. efficacia dimostrata nell'espletamento degli incarichi di cui alla presente direttiva precedentemente affidati ovvero: correttezza e completezza dell'invio delle relazioni semestrali; chiarezza, completezza ed appropriatezza delle istanze presentate; rispetto della tempistica nella gestione della procedura; adeguatezza delle spese di gestione; diligenza nell'ottemperanza ad eventuali indicazioni operative impartite dall'autorità di vigilanza;
 - iv. non concentrazione: gli incarichi saranno attribuiti in modo da privilegiare la più coerente distribuzione tra i soggetti inseriti nell'Elenco ed evitare la concentrazione di un numero eccessivo di incarichi sul medesimo professionista.



- g) Per ragioni di urgenza o a carattere emergenziale, ovvero per le procedure di particolare rilevanza e complessità, il Ministro delle Imprese e del *Made in Italy* provvede direttamente alla nomina, in deroga alla procedura di cui alla presente direttiva.

2. Procedimento per la nomina del comitato di sorveglianza

In ossequio all'articolo 301, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 il Ministro nomina il comitato di sorveglianza composto da tre o cinque membri, scelti tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori.

Nella liquidazione delle società cooperative la nomina del comitato di sorveglianza è facoltativa.

Il comitato di sorveglianza è composto da cinque componenti nel caso in cui la procedura venga disposta per le società fiduciarie e di revisione nei confronti di più imprese appartenenti allo stesso gruppo ed in ogni altro caso in cui la complessità della procedura lo suggerisca.

Fermo il componente in rappresentanza dei creditori che sarà indicato dal Commissario attingendo dall'elenco dei creditori, preferibilmente in chirografo, la competente Direzione trasmette all'Ufficio di Gabinetto, per la successiva nomina del Ministro, la designazione degli altri due componenti, individuati in un apposito Elenco istituito presso il Ministero, costantemente aperto e aggiornato da parte della competente Direzione Generale.

All'Elenco possono essere iscritti:

- (i) per il componente esperto esterno al Ministero: avvocati del libero foro, dottori commercialisti, revisori contabili e consulenti aziendali, nonché i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
- (ii) per il componente esperto interno al Ministero: il personale in servizio, anche in posizione di comando. Ai fini delle proprie valutazioni, la competente Direzione tiene conto dei seguenti criteri:
 - i. esperienza professionale;
 - ii. esperienza maturata nello svolgimento di incarichi di cui alla presente direttiva e/o analoghi;
 - iii. non concentrazione;
 - iv. diligenza in relazione allo svolgimento degli incarichi di cui alla presente direttiva.



3. Disposizioni comuni

- a) La Direzione comunica, a mezzo pec o posta elettronica ordinaria, al professionista scelto ai sensi del precedente punto 1 ed ai soggetti scelti di cui al precedente punto 2 l'avvenuta designazione, invitandoli, entro i 6 (sei) giorni lavorativi successivi alla comunicazione, a pena di decadenza, a confermare la propria disponibilità all'assunzione dell'incarico e a trasmettere le dichiarazioni circa la sussistenza dei requisiti di cui alla presente direttiva, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all'articolo 2387 del codice civile, nonché l'insussistenza di cause di incompatibilità, inconfiribilità e conflitto di interessi.
- b) Acquisite le dichiarazioni di cui alla precedente lettera a), la Direzione predispose lo schema di provvedimento di nomina per la firma del Ministro. A valle del provvedimento di nomina ministeriale, la Direzione ne cura la successiva notifica alle imprese cooperative, alle società fiduciarie ed ai soggetti interessati, nonché la pubblicazione sulla pagina intranet e web del Ministero, in conformità alla normativa vigente in materia di trasparenza, nonché tutti gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 14/2019 e dalla normativa vigente.

4. Disposizioni finali

- a) La Direzione assicura l'attuazione della presente Direttiva entro e non oltre 45 giorni dall'avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo. La presente direttiva sostituisce la direttiva del 12 maggio 2023 e determina la decadenza della successiva direttiva direttoriale del 30 giugno 2023.

Il presente atto è trasmesso agli Organi di controllo ed è pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

IL MINISTRO